



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 1-2010
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

9



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 1-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
G. Fubini, A. Vincenzo
L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Abusi sessuali e ordinamento canonico

PASQUALE COLELLA

La pedofilia e in genere gli abusi sessuali compiuti specialmente su minori sono fatti assai gravi ed odiosi che purtroppo avvengono e che sembra siano in crescita tanto da costituire spesso reati che vanno puniti con la necessaria severità e senza pietose indulgenze.

Tali fatti che ripugnano alla coscienza comune sono ancora più gravi quando vengono commessi da chierici e da religiosi in quanto l'odiosità del comportamento, spesso reiterato e successivamente ripetuto nei confronti di altri soggetti, hanno una circostanza aggravante perché commessi da soggetti che tradiscono il patto di fiducia iscritto nel rapporto educativo; comunque, si tratta di abusi che producono ferite a volte irreversibili ma sempre molto pesanti e tali da non tener adeguato conto dell'ammonimento evangelico (cfr. Matteo, cap. 18) ove è detto: "è inevitabile che gli scandali avvengano ma guai a colui per cui avvengono; è meglio per lui che gli sia messa al collo una pietra da mulino e venga gettato al mare piuttosto che scandalizzare questi piccoli"¹.

Indubbiamente il *Codex juris canonici* nel 1983 al can. 1395, § 2, prevede testualmente: "*Clericus per aliter contra sextum Decalogi praeceptum deliquerit, si quidam delictum vi vel minis vel publice vel cum minore infra aetatem sedecim annorum patratum sit, iustis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, dimissione e statu clericali*" (il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al disotto dei sedici anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se

¹ Sull'argomento vedasi da ultimi: PIERO PRUNETI, "Salus animarum" e atti "contra jus" del sacerdote che impartisce un sacramento, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Roma, 2008, pp. 11 ss; e PIER LUIGI CONSORTI, *Diritto e Religione*, Laterza, Bari, 2010, p. 150.

il caso lo comporti) ma è anche vero che questa normativa piuttosto generica riguarda solo i chierici (e per analogia i religiosi) e non tiene conto di tutti i “*fideles*” e soprattutto appare incompleta e piuttosto reticente².

Ciò è tanto vero che in seguito alla norma citata che fa parte del libro VI del *Codex* sotto il titolo “*De delictis contra speciales obligationes*” si è sentito il bisogno di integrarla con una disposizione emessa nel 2001 dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede di cui era prefetto l’allora cardinale Ratzinger, che ha reso più rigorosa e specifica la trattazione di tali abusi ed in particolare degli abusi sessuali nei confronti dei minori; è pur vero che ancora il cardinale Ratzinger nel 2005 nel discorso di commento alla *Via Crucis del Venerdì Santo* ha lamentato “l’esistenza di sporcizia nella Chiesa e del dovere di eliminarla” ma è anche vero che solo sul finire del 2009 e nei primi mesi del 2010, di fronte alla divulgazione di molti abusi abbia dato inizio a proposte innovative che tuttavia costituiscono soltanto i primi passi di una disciplina del fenomeno piena e concreta che richiede un esame complessivo e dettagliato delle singole fattispecie ed un impegno senza remore e reticenze da parte dell’Autorità ecclesiastica che dia luogo a provvedimenti severi ed esaurienti in ordine a questi abusi sessuali³.

Allo stato, infatti, è da notare che nel documento del 2001 all’art. 11 è scritto testualmente che “nello svolgersi di questi processi si deve avere maggiore cura ed attenzione che si svolgano con la massima riservatezza, ed una volta giunti a sentenza e poste in esecuzione le decisioni del Tribunale, si mantenga su di essi perpetuo riserbo. Perciò tutti coloro che, entrano a far parte del Tribunale o che, per il compito che svolgono, vengano a conoscenza dei fatti, sono tenuti al più stretto segreto (il cd. *Segreto del Sant’Uffizio*) su

² Trattasi infatti di un solo canone del *Codex* che prevede genericamente crimini, pene e sanzioni; in esso nulla si dice sulle vittime di tali abusi e sulle forme di possibili riparazioni né si fa riferimento ai limiti di applicazione di “*Poenae medicinales*”, attribuendo alla Sacra Congregazione per la dottrina della fede una competenza esclusiva in materia, malgrado che questo organo è soprattutto un ente della Santa Sede che ha potere esecutivo. Si tace nella norma sul dovere di denunciare tali abusi ai tribunali civili per quegli ordinamenti giuridici che prevedono tali misfatti come reati.

Vedesi al riguardo per tutti le considerazioni di: CARLO CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamento dello Stato. Profili giurisdizionali*, Bologna, 2003, pp. 48 ss. ed anche: ANGELO LICASTRO, *I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2005; oltre gli autori citati “*infra*” alla nota n. 1.

³ Il documento “*De delictis gravioribus*” emanato dalla Congregazione per la dottrina della fede fu inviato riservatamente ai vescovi ed è divenuto ufficialmente pubblico solo nel 2010, integrato dalla Guida o Linea giuridica per contrastare gli abusi del 13 aprile 2010 pubblicato solo su *L’Osservatore romano* del 13 aprile 2010 senza che fosse incluso negli *Acta apostolicae sedis* originariamente redatto in lingua inglese.

Sull’argomento vedasi da ultimo le riflessioni critiche apparse su *Adista*, n. 34 del 24 aprile 2010, suppl. n. 2.

ogni cosa appresa e con chiunque, pena la scomunica “*latae sententiae*” per il fatto stesso di avere violato il segreto”. Devesi, quindi, rilevare la circospezione estrema con la quale si esaminano questi fatti e devesi aggiungere oltre tutto l’attribuzione della competenza esclusiva alla Congregazione per la Dottrina della fede che è un organo di giustizia straordinaria rispetto ai Tribunali della Chiesa essendo la Congregazione un ente di esercizio del potere esecutivo. Inoltre si deve considerare che solo nel 2010 in data 12 aprile la Congregazione ha emesso una Guida per comprendere le procedure di base della Congregazione riguardo alle “denunce di abusi sessuali”, direttiva presentata come integrazione della normativa del 2001 dal cardinale Tarcisio Bertone, attuale segretario di Stato⁴.

Certamente devesi valutare positivamente il fatto che Benedetto XVI recentissimamente ha dichiarato più volte di provare “vergogna e dolore per chi ha subito tali abusi” ed ha espresso indicazioni severe e precise tanto nella lettera pastorale rivolta ai vescovi irlandesi il 20 marzo 2010 che ha carattere generale quanto nell’Omelia tenuta a Malta il 16 aprile 2010 cui ha fatto seguito l’udienza privata concessa ad otto vittime dei preti pedofili chiedendo loro ripetutamente “perdono” ma è innegabile che tali interventi, indubbiamente energici e rigorosi, abbisognano di ulteriori e più complete misure punitive come Benedetto XVI ha detto nell’Omelia del 28 marzo 2010 allorché, citando S. Bonaventura da Bagnoregio, così si è espresso: “governare non è semplicemente un fare ma è soprattutto pensare e pregare”⁵.

È importante che Benedetto XVI abbia usato parole forti circa gli autori di pedofilia nella Chiesa dicendo loro: “Dovete rispondere davanti a Dio Onnipotente di tali crimini così pure davanti a tribunali debitamente costituiti” ed è pure significativo quando ha parlato di vescovi e prelati che “abbiano mancato, a volte gravemente, nell’applicare le norme di diritto canonico

⁴ La Guida in oggetto è stata illustrata anche dal Cardinale Tarcisio Bertone il 13 aprile 2010 nel discorso pronunciato a Santiago del Cile e pubblicato su *L'Osservatore Romano* l 14 aprile 2010. Notasi che la Guida dice che: “a) il Santo Padre può ridurre allo stato laicale il sacerdote “in casi particolarmente gravi” in cui i processi civile e criminale abbiano ritenuto colpevole il religioso o in cui le prove siano schiaccianti; b) va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini all’autorità giudiziaria; il pedofilo va denunciato se lo prevede l’ordinamento nazionale altrimenti il vescovo è tenuto ad incoraggiare le vittime a presentare denuncia; c) obbligo per i vescovi di salvaguardare i bambini isolando tempestivamente i chierici sospettati anche in attesa di chiarimenti”.

⁵ La lettera pastorale ai vescovi irlandesi trovasi in *Civ. Catt.* 2010 del 3 aprile, vol. II, pp. 62 ss. e in *Il Regno* doc. n. 7 dell’1 aprile 2010 ed anche già commentato in *Il Regno Att.* del 15 marzo 2010, n. 6, pp. 145 ss.; mentre il discorso a Malta di Benedetto XVI del 16 aprile 2010 trovasi in *L'Osservatore romano* del 17 aprile 2010 mentre l’Omelia del 28 marzo 2010 è riportata in *L'Osservatore romano* del 29 marzo 2010.

codificate da lungo termine circa i crimini di abusi di abusi su ragazzi” ma è indubbio che tuttora manca un’analisi delle storture strutturali e disciplinari e che bisogna ad un tempo operare correttamente per prevenire e punire⁶. In tal senso occorre una svolta innovativa che sia ad un tempo etica e giuridica; si tratta infatti di introdurre norme dettagliate e precise per individuare e sanzionare i fenomeni di pedofilia ma soprattutto è necessario cogliere l’occasione, come scriveva nell’ottocento Antonio Rosmini “per pensare e pensare in grande”.

Infatti è inutile ed anche controproducente arroccarsi in difese acritiche e parlare di complotti laicisti nei confronti della Chiesa e tanto meno ridursi, come hanno fatto alcuni cardinali, quali ad esempio Ruini, Bertone, Bagnasco e Sodano nell’esprimere in modi e forme diversi solidarietà al Papa in maniera anche untuosa e servile perché “le mancanze e gli errori di sacerdoti sono armi contro la Chiesa” e addirittura “pretesti per regolare conti aperti con il pontificato attuale da parte di ambienti avversi a Benedetto XVI”. È inopportuno definire la questione con affermazioni oltranziste quali “non lasciarci impressionare dal chiacchiericcio” perché riteniamo che occorre gestire il fenomeno dando vita concreta e poteri alla collegialità episcopale di cui parla la Costituzione conciliare del Vaticano II “*Lumen gentium*” al cap. 3 e prospettare conseguentemente una linea di condotta capace di “uscire dalla crisi” che si realizza non con il difensionismo né coll’ossessione dello scontro di civiltà dal momento che questi avvenimenti impongono al Papa di testimoniare “verità mortali che spesso non sono pacificamente accettate”⁷.

In altri termini è necessario che si operi un controllo approfondito sulla formazione del clero e dei religiosi, riconsiderare le scelte e la spiritualità celibatarie, riconsiderare il ruolo delle donne nella comunità ecclesiale e infine la maturazione sull’esercizio della sessualità sia per prevenire gli abusi, sia per produrre pastori qualificati per le esigenze ed i bisogni della Chiesa, come da tempo hanno espresso teologi qualificati come Hans Kung ed anche prelati non contestatori quali ad esempio il cardinale Schoenborn Arcivescovo di Vienna ed anche il cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia per non

⁶ Vedansi da ultimi: RANIERO LA VALLE, *Cantare il gregoriano*, in *Rocca*, n. 9, dell’1 maggio 2010, p. 13 e GIOVANNI FRANZONI, *Abusi sessuali del clero: punire o prevenire?*, in *Confronti* n. 4, aprile 2010, p. 38 e HANS KUNG, *Benedetto XVI ha fallito: i cattolici perdono la fiducia*, in *La Repubblica* del 16 aprile 2010, pp. 1, 35.

⁷ Gli interventi dei cardinali Ruini, Sodano, Bagnasco e Bertone sono pubblicati rispettivamente su *L’Osservatore romano* dei giorni 2 aprile, 4 aprile, 7 aprile, 14 aprile e 16 aprile 2010. Per un primo commento vedansi i rilievi critici accolti su *Adista* n. 30, del 17 aprile 2010 pp. 3, 4 e ancora su *Adista* n. 34, del 24 aprile 2010, suppl. n. 2.

parlare di alcuni rilievi problematici esposti già qualche anno or sono dal cardinale Carlo Maria Martini⁸.

Conseguentemente non basta che alcuni pedofili siano stati “sospesi a *divinis*” o ridotti allo stato laicale né che siano rimossi o dimissionati alcuni Vescovi che abbiano taciuto o occultato tali scandali o operato secondo il discutibile detto “che i panni sporchi si lavano in famiglia”; è necessario infatti eliminare tolleranze ed indulgenze verso i pedofili avendo il coraggio di pubblicizzare “gli scheletri sepolti negli armadi” perché, come ha scritto di recente tra i tanti il teologo Vito Mancuso “sono proprio questi atteggiamenti a rendere la Chiesa visibile sempre più distante dalla fede di giustizia che pervade il nostro tempo e che, per i credenti, si fonda sulle parole del Vangelo”⁹.

In secondo luogo è vero che bisogna pure tenere conto che gli autori di questi scandali sono uomini che, pur colpiti, possano emendarsi e riscattarsi ma è indubbio che soprattutto bisogna tutelare, garantire e nei limiti del possibile giuridico e umano riparare gli abusi, risarcire le vittime e dimostrare non ossessioni rigoristiche ma solidarietà piena alle persone colpite nelle parti più sacre e cercare almeno parzialmente di risanare le persone offese e violate, applicando le norme del diritto canonico codificate da lungo tempo ed affidando anche i colpevoli al rigore delle leggi civili¹⁰, laddove tali fatti costituiscono reati, tenendo presente come scriveva Primo Mazzolari nel lontano 1954 che così “si restituisce fiducia nella giustizia e nella carità che non è solo una dichiarazione ma una scelta dirimente”¹¹.

A tale riguardo condividiamo il monito severo espresso dal cardinale Schoenborn negli interventi del 28 e 30 marzo 2010 allorché ha detto che “noi riconosciamo le colpe della Chiesa e siamo furiosi perché quanto è accaduto non deve ripetersi” soggiungendo in seguito che “la Chiesa oggi è scossa, ho visto troppa Chiesa e troppo poco Gesù Cristo ma lo shock del momento può diventare una speranza, una chance per i cambiamenti di fondo che debbono farsi”¹².

⁸ Gli interventi dei cardinali Schoenborn e Scola sono riportati in sintesi su *La Repubblica* del 16 aprile 2010; vedasi pure HANS KUNG, *op. cit.*, pp. 1 e 35. Vedasi pure ANTONIO PALLADINO, *La bugia del cardinale*, in *Il Manifesto* del 16 aprile 2010, pp. 2, 3.

⁹ Cfr. VITO MANCUSO, in *La Repubblica* dell'8 aprile 2010; cfr. pure il n. 4 del 2010 della rivista *Micromega* ed ivi gli interventi di HANS KUNG, VALERIA LUCIA GAITO e VALERIO GIGANTE, sotto il titolo congiunto: *Chiesa e Chiesa pedofila*.

¹⁰ Cfr. GIOVANNI FRANZONI, *Abusi sessuali del clero*, etc. *cit.* p. 38.

¹¹ Cfr. PRIMO MAZZOLARI, *Non tradiremo i poveri* (Omelia del 24 aprile 1954), poi riportato in *Restituire la fiducia nella giustizia e nella carità*, Vicenza, 1972.

¹² Cfr. Card. CRISTOPH SCHOENBORN, *op. e loc. cit.*

In conclusione la pedofilia e gli abusi sessuali della Chiesa senza enfatizzare le dimensioni del fenomeno che tuttavia resta abbastanza diffuso e non è mai di poco conto, può essere occasione perché la Chiesa istituzionale universale e le Chiese locali sanzionino l'odiosità di questi crimini gravi resi più pesanti dallo "status" clericale o religioso dei soggetti e non facciano mancare la denuncia esplicita degli abusi in sede civile "in quanto è ovvio che i superiori possono essere chiamati a rispondere civilmente in sede penale per la refusione dei danni subiti dalle vittime dei reati commessi dai loro sottoposti nell'ambito della funzione assegnata in forza del loro "status", dal momento che all'autorità ecclesiastica spetta un dovere giuridico di vigilanza che insiste sulla relazione canonistica, anche quando l'ordinamento di alcuni Stati non prevede l'obbligo della denuncia"¹³.

Si dimostrerà così di dovere attuare quella richiesta che un cattolico statunitense Timothy Shiver, imparentato con la famiglia Kennedy, ha formulato così scrivendo: "se questa Chiesa con la sua attuale gerarchia, con il suo Papa ed i suoi vescovi continuerà a nascondere le proprie colpe, come Nixon nello scandalo del *Watergate*, se si dimostrerà più legata al potere che a Dio, allora noi cattolici dovremmo creare altrove un'altra guida spirituale; perciò dobbiamo credere e sperare che il Papa Benedetto XVI dimostri, con urgenza, la *leadership* morale e spirituale cui noi cattolici agogniamo"¹⁴.

Questa ci sembra essere la strada maestra per essere trasparenti, perché scelte di tale genere significano che dalle parole seguono i fatti e dimostrano che le attuali sofferenze, le dichiarazioni di perdono, i propositi di misure rigorose siano mezzi per essere credibili e dare vita a quelle forme innovative come già chiedevano i Padri conciliari del Vaticano II per sviluppare la vita spirituale, pastorale e comunitaria di una Chiesa che vuole essere adatta a comprendere "i segni dei tempi" perché, come scriveva Dietrich Bonhoeffer, poco tempo prima di morire nel campo di concentramento tedesco, è solo così "in umiltà e ravvedimento che sarà possibile cantare il gregoriano"¹⁵.

¹³ Cfr. PIER LUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, cit., p. 150.

¹⁴ Cfr. L'intervento di TYMOTHY SHIVER trovasi in *Washington Post* del 3 aprile 2010.

¹⁵ Cfr. DIETRICH BONHOEFFER, *Resistenza e resa*, riportato da RANIERO LA VALLE, *Cantare il gregoriano*, in *Rocca* 2010, p. 13.